



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

18^a seduta: giovedì 2 febbraio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**Audizione di un professore di diritto processuale penale**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i>	GIALUZ	Pag. 4, 9, 11
BAZOLI (PD-IDP)	8		
RASTRELLI (FdI)	9		
SCARPINATO (M5S)	7, 11		
ZANETTIN (FI-BP-PPE)	8		

Audizione del procuratore aggiunto alla procura della Repubblica di Firenze

PRESIDENTE	Pag. 12, 14, 15 e <i>passim</i>	TURCO	Pag. 12, 15
SISLER (FdI)	14		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	14		

Audizione del direttore della Lawful Interception Academy

PRESIDENTE	Pag. 17, 19, 20 e <i>passim</i>	NAZZARO	Pag. 17, 19, 20
SCARPINATO (M5S)	19		
SISLER (FdI)	20		

Audizione del presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli

PRESIDENTE	Pag. 21, 24, 25 e <i>passim</i>	CEPPALUNI	Pag. 21, 25
RASTRELLI (FdI)	24		

Audizione del presidente del tribunale di Palermo

PRESIDENTE	Pag. 26, 29, 32	* BALSAMO	Pag. 26, 30
BAZOLI (PD-IDP)	29		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale, in videoconferenza il dottor Luca Turco, procuratore aggiunto alla procura della Repubblica di Firenze, l'ingegner Giovanni Nazzaro, direttore della Lawful Interception Academy, in videoconferenza la dottoressa Giovanna Ceppaluni, presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, e in videoconferenza il dottor Antonio Balsamo, presidente del tribunale di Palermo.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di un professore di diritto processuale penale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa lo scorso 31 gennaio.

Sono oggi in programma le audizioni del professor Mitja Gialuz, ordinario di diritto processuale penale, del dottor Luca Turco, procuratore aggiunto alla procura della Repubblica di Firenze, dell'ingegner Giovanni Nazzaro, direttore della Lawful Interception Academy, della dottoressa Giovanna Ceppaluni, presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli e del dottor Antonio Balsamo, presidente del tribunale di Palermo, che saranno svolte separatamente.

Apriremo i nostri lavori con l'audizione del professor Gialuz che saluto e ringrazio a nome della Commissione per la sua partecipazione. Le

premetto che le darò la parola per svolgere il suo intervento introduttivo che, a livello organizzativo, le chiedo di contenere in otto-dieci minuti in modo da dare la possibilità ai commissari che sono presenti o collegati da remoto di farle domande, alle quali potrà rispondere con un intervento conclusivo sempre da contenere in otto-dieci minuti.

Prima di cederle la parola, professor Gialuz, le ricordo che qualora volesse inviarci anche successivamente delle note scritte, saranno messe a disposizione dei commissari.

Prego, a lei la parola.

GIALUZ. Signor Presidente, onorevoli senatori, intanto vi ringrazio per questa convocazione, perché per me è un onore che voi ascoltiate le mie brevi riflessioni.

Andrò per punti, perché il tempo a disposizione, com'è stato ricordato, è poco.

Il primo tema riguarda le intercettazioni, che definisco in senso stretto. Mi riferisco a quelle disciplinate dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale, istituito sul quale in ogni legislatura si è ragionato su due versanti: da un lato, sull'ambito d'applicazione; dall'altro, sul problema dell'abuso della divulgazione dei contenuti e delle captazioni.

Si tratta di due problemi che vanno tenuti ben distinti. Sul primo versante, va detto che, se si parte da un'analisi dei dati, non risulta consistente, a mio parere, un'emergenza quanto alle intercettazioni in termini quantitativi, perché dalle indagini statistiche svolte dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DG-Stat), abbiamo visto che tra il 2013 e il 2020 vi sono stati una progressiva riduzione dei bersagli dei soggetti intercettati, una crescita delle intercettazioni ambientali, una riduzione delle intercettazioni telefoniche e un aumento delle altre forme.

Sulla base dei dati, a mio parere, non vi sono sempre un abuso e un problema quantitativo in relazione al *trojan*, il cosiddetto captatore elettronico, nel senso che pare avere un impatto circoscritto (meno del 3 per cento sul totale delle intercettazioni). Vi è però una disparità territoriale sull'utilizzo del *trojan*: viene utilizzato poco in alcuni distretti e molto in altri; per esempio, c'è un dato abbastanza rilevante relativo a Brescia (un 9,5 per cento rispetto a un 3 per cento nazionale colpisce). Ci sono poi alcune circoscrizioni nelle quali il *trojan* viene utilizzato diversamente: poco a Catanzaro (0,2 per cento) e molto a Reggio Calabria (5,75 per cento, sopra alla media nazionale), ad esempio.

Terza considerazione. Anche dai dati statistici risulta che essi sono fondamentali per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata. Non a caso, soprattutto le intercettazioni ambientali sono concentrate in alcuni distretti in cui i fenomeni di criminalità organizzata sono più pervicaci.

PRESIDENTE. Qualora avesse dati, li può anche citare.

GIALUZ. Sì, signor Presidente, li allegherò alla relazione scritta che mi riservo di inviare alla Commissione. C'è ancora una prevalenza di in-

tercettazioni telefoniche (78 per cento) rispetto a quelle ambientali (15 per cento), ma la cosa che mi ha colpito è che, anche laddove l'impatto delle intercettazioni è più ampio (penso a Napoli, Catania e Reggio Calabria), non si utilizza tanto il *trojan*, quanto le intercettazioni ambientali (evidentemente, per ragioni legate alle cautele che anche la criminalità organizzata utilizza rispetto all'impiego di determinati strumenti).

Anche sul tema dei costi devo dirvi che, se si guarda al dato del 2018, abbiamo 158,672 milioni di euro su quasi 9 miliardi d'investimento per la giustizia (quindi l'1,7 per cento); se si guarda alle spese sostenute nello stesso anno per la legge Pinto (cioè per i rimborsi per la ragionevole durata dei procedimenti civili e penali) ci attestiamo sui 212 milioni di euro, quindi si spende significativamente di più per la legge Pinto che per le intercettazioni: questo significa che la riduzione della durata dei processi è una priorità e, da questo punto di vista, si è già intervenuti in maniera importante. Dal punto di vista quantitativo dell'ambito d'applicazione, quindi, non credo vi sia un'emergenza.

Sul versante del secondo tema, ossia la diffusione abusiva di contenuti, devo dire che vi è stata una riforma (la cosiddetta Orlando) che prevedeva una serie di interventi, ma che poi non è entrata in vigore, mentre con quella più recente (operata con il decreto-legge n. 161 del 2019 e con la legge di conversione, la n. 7 del 2020, che ha migliorato molto l'impianto complessivo) sono stati introdotti una serie di istituti nuovi: penso all'archivio digitale delle intercettazioni, alla nuova figura del segreto a tutela della riservatezza, al divieto di pubblicazione (sancito dall'articolo 114, comma 2-*bis*); ebbene, l'introduzione di queste novità credo abbia dato buoni frutti. Su questo però non ho dati oggettivi, quindi bisogna capire se effettivamente sono diminuite le rivelazioni patologiche; secondo me, sono diminuite sicuramente quelle « fisiologiche », perché prima c'era un problema di caduta del segreto investigativo nel momento in cui i soggetti interessati potevano conoscere, quindi era oggettivamente più facile divulgare, ma si trattava – lo ripeto – di una divulgazione fisiologica.

Altro è invece la divulgazione patologica che, come sappiamo, è sanzionata. Oggi la previsione del segreto a tutela della riservatezza consente di applicare la fattispecie penale della rivelazione di segreto d'ufficio, se si tratta di un pubblico ufficiale, o della rivelazione indebita di informazioni acquisite, sul versante del difensore, con un trattamento sanzionatorio diverso quindi da quello previsto invece per la contravvenzione, legato all'indebita e illegittima diffusione di notizie riservate.

Su questo versante, credo quindi che sia importante capire e lasciar lavorare e applicare una disciplina abbastanza recente. Questo significa che va tutto bene sulle intercettazioni in senso stretto? La mia risposta è no: ci sono alcuni problemi e ne segnalo uno, da un punto di vista normativo, relativo all'articolo 270 del codice di procedura penale, che disciplina le intercettazioni cosiddette indirette, ossia l'utilizzo di intercettazioni effettuate in procedimenti diversi. Sul punto devo dirvi che la versione finale del suddetto articolo 270, a mio parere, si scontra con una

giurisprudenza costituzionale che era maturata negli anni '90 (alludo, in particolare, alle sentenze nn. 366 del 1991 e 63 del 1994, che hanno detto chiaramente che allora, in ipotesi, sarebbe illegittima una disciplina delle intercettazioni indirette che ne consentisse l'utilizzo anche in altri procedimenti per reati semplicemente intercettabili). Questo ha previsto esattamente la nuova versione dell'articolo 270.

La Corte in altri termini disse negli anni '90 che bisognava ammettere l'intercettazione indiretta solo quando il procedimento *ad quem*, per così dire, fosse per gravi reati: la versione originaria del codice faceva riferimento ai reati per i quali era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Le sezioni unite con la sentenza cosiddetta Cavallo (n. 51 del 2020) avevano poi circoscritto e definito il concetto di procedimento diverso e mi pare che quell'assetto definito dalle sezioni unite Cavallo fosse ragionevole, dal punto di vista della tenuta costituzionale.

Oggi, secondo l'attuale interpretazione (ne avevamo proposta una costituzionalmente orientata al nuovo articolo 270, che però non è stata accolta dalla giurisprudenza; ancora, da ultimo, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37911 del 2022, ha dato invece un'interpretazione estensiva), si intercetta nel procedimento A e si può utilizzare quell'intercettazione nel procedimento B semplicemente se quest'ultimo è incentrato su un reato che rientra tra quelli previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Ritengo che sarebbe opportuno ritornare all'assunto che per il reato B deve essere previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, per dirvi che vi è qualche spazio di miglioramento della disciplina.

Se ho ancora qualche minuto, ora però vengo a dirvi qual è secondo me il problema più grande, che non è tanto più solo quello delle intercettazioni in senso stretto, quanto di tutti gli altri strumenti tecnologici di osservazione occulta che si sono creati nel tempo, rispetto ai quali il legislatore non è mai intervenuto. Abbiamo continuato a riflettere solo delle intercettazioni, mentre ormai il cosiddetto captatore informatico si utilizza anche per perquisizioni *online* (per attivare la videocamera, per acquisire il *keylogging* e altre funzionalità che non sono state disciplinate nel 2019-2020). Qui bisogna intervenire, come pure sul pedinamento elettronico, reso possibile grazie al captatore o al GPS: guardate che non è la stessa cosa il pedinamento fatto dalla Polizia giudiziaria e quello fatto attraverso il GPS; la differenza tecnologica e l'impiego della tecnologia determinano un mutamento non solo quantitativo, ma un mutamento quantitativo che si traduce in uno qualitativo, nella pervasività del controllo.

E ancora, vi sono l'acquisizione di dati custoditi nel *cloud*, le perquisizioni *online*, l'utilizzo dei droni ai fini di *law enforcement*, l'utilizzo delle videoriprese anche con riconoscimento facciale (alludo al problema del *software* del sistema automatizzato di riconoscimento immagini, SARI, che viene utilizzato ancora al di fuori di una cornice normativa chiara e precisa e al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, cosiddetto capienze, convertito poi dalla legge n. 205 del 2021, che ha posto una base giuridica solo apparente).

Credo allora che non sia ineludibile la via di lasciare alla giurisprudenza un bilanciamento tra beni fondamentali quali il rispetto del domicilio informatico e della riservatezza e l'interesse legittimo costituzionalmente rilevante dell'accertamento dei reati. In altri Paesi invece si è intervenuti: penso alla Spagna, dove nel 2015 è stata introdotta una disciplina organica di questa tipologia di strumenti d'intervento occulto.

PRESIDENTE. Professore, la blocco un attimo per lasciare spazio a un giro di domande e lasciarla poi concludere a seguire.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, la mia domanda riguarda il tema delle cosiddette intercettazioni indirette.

Faccio una premessa. Lei sa, professore, che le intercettazioni sono ammesse dall'articolo 266 del codice di procedura penale non soltanto per gravi ipotesi di reato, ma anche per reati che non possiamo qualificare come gravi (come l'ingiuria, la molestia o il disturbo alle persone mediante le intercettazioni) a causa della loro tipologia; una molestia a mezzo del telefono si può cioè accertare solo tramite un'intercettazione. Faccio questa premessa perché le intercettazioni indirette (le cosiddette intercettazioni a strascico, nel linguaggio giornalistico) assumono un rilievo particolare in quelle che possiamo definire le forme criminali a strascico: cosa sono? Un'associazione a delinquere semplice può essere finalizzata a commettere quattro o cinque reati; la criminalità a strascico, quali sono la mafia o i cosiddetti comitati d'affari, i sistemi criminali o le cricche, invece non ha la finalità di commettere tre o quattro reati, ma di commetterne permanentemente una serie indeterminata, che riguarda i più diversi campi.

Faccio un esempio che traggio dalla mia esperienza: alcune intercettazioni che partono per un'estorsione, riguardanti Tizio e Caio, ci fanno progressivamente scoprire tutta una serie di reati (come false fatturazioni all'estero per coprire il riciclaggio oppure corruzione effettuata mediante false consulenze, eccetera).

L'esperienza applicativa – come ha detto il procuratore di Roma – dimostra che il 50 per cento dei reati di mafia e parte dei reati di pubblica amministrazione partono da indagini sulla mafia e addirittura si è arrivati a sciogliere i Comuni di Anzio e Nettuno.

Detto questo, partendo dall'originale premessa, mi chiedo se è vero che le intercettazioni sono disposte non soltanto in relazione alla gravità del reato ma anche alla sua tipologia, e se è vero che l'esperienza applicativa ci dimostra che ci sono forme criminali a strascico – mi lasci usare quest'espressione – se non ritenga che, dovendo essere aderenti alla prassi, sia necessario prendere in considerazione che vi sono indagini che, partendo da uno o due reati, nel corso delle intercettazioni determinano inevitabilmente la rilevazione e la scoperta di tutta una serie di altri reati che è fisiologico che vengano scoperti, tenuto conto proprio della natura di quella forma criminale.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, desidero ringraziare a mia volta il professore per le utili considerazioni che ha fatto, che tra l'altro mi sembrano abbastanza in linea con le osservazioni e le considerazioni che ha fatto il procuratore nazionale antimafia.

Mi vorrei ricollegare proprio a quanto detto dal dottor Melillo qui in audizione, che ho trovato abbastanza interessante: quando gli è stata formulata la domanda se l'attuale assetto normativo del codice di procedura penale sul complessivo sistema di captazione e intercettazioni fosse sostanzialmente adeguato o se fosse opportuno intervenire per qualche aspetto e qualche profilo, ci ha dato un'indicazione; ha detto che, a suo avviso, si può intervenire ed ha riportato come esempio il fatto che oggi non ci sono limiti di reato per quanto riguarda la possibilità di sequestrare un telefonino cellulare o uno *smartphone*. Ha fatto questo esempio perché ovviamente lo *smartphone* è uno strumento dal quale si può attingere una quantità di dati e informazioni straordinari, pertanto questa fattispecie, a suo avviso, dovrebbe essere invece normata sia quanto ai limiti per l'individuazione di reati per i quali si può accedere a questa possibilità sia per quanto riguarda l'archiviazione dei dati che vengono estratti da un telefonino sequestrato, soprattutto per quelli non rilevanti ai fini delle indagini (ha riferito infatti che quei dati dovrebbero essere archiviati nel famoso archivio digitale, suggerendo come ipotesi d'intervento questa fattispecie, che oggi non è normata).

Mi chiedo se ritiene condivisibili queste osservazioni.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio il professore per il suo eloquio molto brillante e per averci fornito dati davvero interessanti, che poi analizzeremo, in particolare per quanto riguarda la procura di Brescia, che mi ha colpito molto. Chiederemo poi al collega Bazoli se ha qualche notizia indiretta da fornirci.

Torno a uno dei temi più importanti che sono stati sollevati e cioè quello delle intercettazioni indirette o a strascico: quale sarebbe il suo orientamento? Lo ha già esposto in parte, ma vorrei chiederle un approfondimento, perché è uno dei temi sui quali come Commissione credo torneremo.

Aggiungo un altro dato che riguarda una domanda che ho rivolto anche ad altri auditi in questa Commissione: l'esperienza maturata in questi anni ci ha dimostrato che, partendo dai presupposti legali per l'utilizzo del captatore informatico, nel caso cada il reato dal quale è partita l'indagine può capitare che si arrivi al paradosso che i dati acquisiti in un'inchiesta penalmente infondata vengano utilizzati non solo in sede penale per soggetti che sono entrati in contatto per reati diversi – ipotizzati, almeno – con l'originario destinatario del provvedimento, ma addirittura in sede disciplinare o paradisciplinare, quindi in un contesto anche amministrativo, che evidentemente non ne avrebbe mai giustificato in radice l'utilizzo. Credo che sia un fatto abnorme, ma vorrei conoscere anche il suo giudizio a tale proposito.

RASTRELLI (*Fdl*). Signor Presidente, desidero ringraziare a mia volta il professore per la sua presenza.

Professore, ha tracciato un dato statistico che mi sembra evidente: ci sono una curva tutto sommato lineare legata alle intercettazioni telefoniche tradizionali e una potenziale crescita nel tempo per quanto riguarda le altre, in modo particolare quella legata ai captatori informatici.

Sotto questo specifico tema, che comunque è di massimo interesse per la Commissione, vorrei comprendere se, a suo avviso, l'attuale regolamentazione di cui agli ultimi due commi dell'articolo 266 del codice di procedura penale sia sufficiente a garantire la tutela rispetto al grado d'invasività dei captatori, in modo particolare per il possibile accesso non soltanto al dato fonico in sé, ma a tutta una massa indiscriminata di informazioni presenti nei dispositivi digitali.

PRESIDENTE. Professore, vorrei completare il giro di domande ri-allacciandomi soprattutto all'ultimo intervento. Quello che mi interessa è sapere quali sono le aree attualmente scoperte da legislazione (ha fatto riferimento all'esistenza di una normativa spagnola, che invece si è già impegnata per disciplinare la materia).

Le domande sono tante, ma ci affidiamo alla sua notoria capacità di sintesi.

GIALUZ. Signor Presidente, andrò in ordine d'intervento.

Senatore Scarpinato, sono assolutamente consapevole dell'importanza delle intercettazioni anche per estendere i filoni d'indagine, ma la giurisprudenza ha sempre detto che l'utilizzo come *notitia criminis* non è impedito dall'articolo 270: un conto è l'utilizzo del dato informativo come prova nel procedimento nuovo, che ricade nel suddetto articolo 270; se invece dall'intercettazione nata nel procedimento A si scopre una *notitia criminis* B, C, D, E, non si ricade nel 270, quindi la procura potrà iscriverlo, anche se si tratta di un reato non grave.

Fatta salva quindi la possibilità di utilizzare il contenuto dell'intercettazione per riscrivere un nuovo procedimento, secondo me, è opportuno intervenire – così rispondo anche al senatore Zanettin – sull'articolo 270, per dire che invece l'utilizzo come prova nel nuovo procedimento dev'essere limitato solo ed esclusivamente all'ipotesi in cui i procedimenti C, D o F siano riconducibili all'articolo 380 del codice di procedura penale, cioè ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Da tale punto di vista, credo che la strada per intervenire sull'articolo 270 sia questa; per altro verso, si dovrebbe forse specificare meglio il concetto di procedimento diverso e qui credo che una base di partenza significativa potrebbe essere proprio la sentenza delle sezioni unite Cavallo.

Senatore Bazoli, sono assolutamente d'accordo con il Procuratore nazionale antimafia sul fatto che il problema oggi è il paradosso per cui abbiamo una disciplina molto stringente sullo stralcio delle informazioni

acquisite tramite le intercettazioni; invece, laddove si sequestri un telefonino in cui c'è la nostra vita, a quel punto – stiamo a quest'esempio, che è molto calzante – tutte le informazioni vengono poi messe a disposizione delle parti, perché non c'è quel segreto a tutela della riservatezza previsto invece dagli articoli 269 del codice di procedura penale e 89-*bis* del decreto legislativo n. 271 del 1989 per i dati contenuti nell'archivio digitale. Perché non facciamo confluire allora i dati tratti dal telefonino nell'archivio delle intercettazioni, lo teniamo al coperto, facciamo fare la selezione al pubblico ministero e alla difesa e solo dopo facciamo cadere il segreto investigativo e il segreto a tutela della riservatezza?

Credo che questa sia oggi la chiave, perché molte volte – badate bene – i dati riservati che finiscono sui giornali non derivano da intercettazioni in senso stretto, ma proprio da messaggi che vengono acquisiti a posteriori appunto tramite il sequestro del *device*. Non c'è dubbio che oggi si ponga il tema di circoscrivere l'ambito d'applicazione di alcune di queste forme così invasive.

E così mi ricollego alla sua domanda, Presidente, poi lascio da ultimo l'intervento di risposta al senatore Rastrelli. Evidentemente, ci sono alcune aree scoperte: penso paradossalmente alle stesse videoriprese investigative, la cui disciplina, anzi, non esiste nel nostro ordinamento ed è affidata a una sentenza delle sezioni unite n. 26795 del 2006 (c'è solo la sentenza Prisco), che introduce una distinzione tra comportamenti comunicativi e non, che porta a rendere applicabile per analogia la disciplina delle intercettazioni, ma, laddove il comportamento captato non sia comunicativo, la videoripresa non potrà essere consentita, ad esempio, nel domicilio. Questo significa che se la Polizia giudiziaria colloca una videocamera o utilizza un *trojan* per attivarla all'interno di un domicilio e si riprendono condotte abusive rilevanti ai fini di violenze, a quel punto la giurisprudenza fa salti mortali per ricondurre quel tipo di contenuto a comportamenti comunicativi, quindi applica per analogia la disciplina delle intercettazioni, ma si tratta di salti mortali. Questo è un problema legato sia alla tutela dei diritti fondamentali sia all'attività di repressione di fenomeni che meritano di avere strumenti effettivi a disposizione del pubblico ministero e della Polizia giudiziaria.

Ho fatto l'esempio delle videoriprese e del pedinamento elettronico, di cui ho detto prima, come pure delle perquisizioni *online*: la disciplina prevista dal suddetto articolo 266 e seguenti, in relazione ai captatori informatici, assolutamente non si occupa del loro utilizzo per finalità diverse da quelle di accendere un microfono e fare una registrazione ambientale, quindi è assolutamente lacunosa.

Allora, secondo me, cosa si tratterebbe di fare? Prevedere una disciplina che riguarda diversi mezzi e la difficoltà evidentemente è quella di tipizzarli, perché cambiano continuamente; la strada di tipizzarli quindi non è quella corretta, ma bisogna prevedere una disciplina che contempli la definizione dei presupposti, basandosi sui principi tracciati dalla giurisprudenza internazionale europea (tanto dalla Corte di Strasburgo quanto dalla Corte di giustizia del Lussemburgo), ossia il principio di

proporzionalità, con la definizione in astratto dei reati per i quali sono utilizzabili questi mezzi così invasivi, e una valutazione in concreto della loro indispensabilità e necessità.

In secondo luogo, c'è un tema di garanzia: il pedinamento elettronico, per esempio, oggi può essere disposto solo dalla Polizia giudiziaria, ma magari meriterebbe l'introduzione di una valutazione quanto meno del pubblico ministero. Sapete bene l'*iter* in materia di tabulati telefonici: la stessa Corte di giustizia a un certo punto ci ha detto che il pubblico ministero non era più sufficiente, perché era necessaria un'autorità indipendente, quindi si è intervenuti due anni fa, nel 2021, proprio per dare attuazione a quella sentenza della Corte del Lussemburgo. Anche qui, occorre quindi modulare la garanzia: sappiamo che la Costituzione parla di autorità giudiziaria, locuzione nella quale quindi rientrano sia il pubblico ministero sia il giudice. Per alcuni mezzi potrebbe essere sufficiente un'autorizzazione motivata del pubblico ministero (penso al pedinamento elettronico), mentre per altri, più invasivi, naturalmente dovrebbe essere fatto intervenire il giudice.

Infine, oltre ai presupposti e all'organo di garanzia con un provvedimento motivato, in terzo luogo, vanno anche definiti i tempi: oggi si può pedinare attraverso il GPS per un tempo indefinito. Anche qui, secondo me, in una cornice normativa generale si dovrebbero introdurre limiti anche temporali.

Infine, vi è da ultimo il tema della selezione: i dati acquisiti tramite l'utilizzo di quelle che potremmo definire « idrovore tecnologiche » vanno poi fatti confluire in un archivio riservato e bisogna proteggerli fino a che non vi è uno stralcio tra ciò che è rilevante e ciò che è irrilevante.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, a mo' di piccolissima integrazione al mio intervento a tale proposito, vorrei far presente al professore, sempre sul tema delle intercettazioni indirette, che, siccome ha detto che non si dovrebbero utilizzare come prova, ma come notizia di reato, le faccio invece un esempio che nasce dalla mia esperienza.

Intercettiamo mafiosi per estorsione: nel corso dell'estorsione, ci accorgiamo che stanno preparando un omicidio, li arrestiamo e procediamo con un fermo per evitare conseguenze. Dovremmo quindi iscrivere un nuovo procedimento per tentato omicidio, ma le persone si avvalgono della facoltà di non rispondere, chi è stato ucciso non sapeva neppure di dover essere ucciso e quindi possiamo chiudere, perché non c'è nessuna prova. Ho capito male?

GIALUZ. Mi pare che fosse un reato per il quale era previsto l'arresto obbligatorio.

PRESIDENTE. Va bene, ma non deve risolverci tutti i casi della giurisprudenza, fortunatamente.

Siccome i dati che ha citato hanno suscitato curiosità fra i colleghi, la invito a farci avere una nota a cui li allegherà. La ringraziamo per il suo contributo e per la chiarezza.

Audizione del procuratore aggiunto alla procura della Repubblica di Firenze

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva audizione. È collegato in videoconferenza il dottor Luca Turco, procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Firenze, che ringraziamo per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori.

Come sa, procuratore, stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni, nell'ambito della quale abbiamo programmato un ciclo di audizioni.

A livello organizzativo, può procedere con un'esposizione che la preghiamo di contenere nel giro di una decina di minuti per dare la possibilità ai commissari di segnalarle punti di attenzione e successivamente potrà riprendere la parola per completare.

Ciascun audit, se lo riterrà, potrà trasmettere alla Commissione integrazioni di dati o note.

TURCO. Signor Presidente, ringrazio lei e gli onorevoli senatori per la possibilità che è stata data all'ufficio che rappresento di contribuire alla riflessione sul tema delle intercettazioni.

In primo luogo, devo dire che i dati statistici che vi ho inviato sono incompleti. Vi segnalo che ciò accade per il fatto che noi, intesi come uffici delle procure – non soltanto della procura di Firenze, ma tutti gli uffici giudiziari – abbiamo un registro delle intercettazioni che non è stato ancora informatizzato, cosa che impedisce un'estrazione di dati completi.

Vi ho inviato come primi dati il numero di bersagli (quindi di utenze, intese come soggetti) che sono stati sottoposti a intercettazione negli ultimi cinque anni, segnalandovi come in questo periodo temporale, soprattutto dopo l'ultima riforma, quella del 2020, in tema di intercettazioni, il dato sui bersagli è in costante diminuzione, nonostante la procura di Firenze sia un ufficio distrettuale, che quindi, come sapete, si occupa anche della criminalità organizzata a livello regionale.

Ciò dimostra in primo luogo, come del resto ha riferito il Presidente della suprema Corte di cassazione nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, che poi tutto sommato lo stato della criminalità nel nostro Paese, quantomeno in alcune Regioni, tra cui certamente la Toscana, non desta un particolare allarme, anche in considerazione del fatto che la scelta dell'utilizzo dello strumento delle intercettazioni è sempre estremamente ponderata, considerata la delicatezza dei diritti che vengono presi in considerazione.

Dai prospetti che riguardano invece i decreti di liquidazione emessi, potete apprezzare la tipologia delle intercettazioni che viene fatta da questo ufficio (quindi ambientali e internazionali). Le intercettazioni su

utenze internazionali sono particolarmente significative, perché involgono tutte le indagini sul traffico internazionale di stupefacenti, sostanzialmente. All'interno delle intercettazioni informatiche, il dato preponderante è l'intercettazione di flussi telematici, mentre estremamente ridotte – come dirò tra un attimo – sono, pur essendo comprese in questa voce, le intercettazioni a mezzo di captatore informatico.

Nel dato relativo alla tipologia d'intercettazione, è stata inserita nel nostro registro anche la voce GPS e videosorveglianza, che in realtà non è una forma d'intercettazione in senso stretto. Vedete però dai numeri e dalla spesa relativa che in realtà si tratta dell'utilizzo di questo strumento, il GPS installato a bordo di autovetture, e della videosorveglianza, intesa non come intercettazione ambientale e video, ma soltanto come intercettazione video fatta in luoghi pubblici.

È una tipologia di attività molto rilevante, che in questo momento in realtà non ha una disciplina normativa specifica, quindi un primo spunto che intendo sottoporre alla Commissione è che sarebbe opportuno che il legislatore si facesse carico di affrontare questo tipo di problemi.

Il dato che emerge da questi prospetti in materia di decreti di pagamento è l'importanza nel settore delle intercettazioni delle società private fornitrici di servizi. Come sapete, per realizzare un'intercettazione ci rivolgiamo all'operatore telefonico, che mette a disposizione i cavi e la linea, e poi a società che forniscono i servizi. Il servizio sostanzialmente è costituito dal *software* che serve per realizzare le intercettazioni, oggi che ormai la grandissima parte delle comunicazioni corre sul *web* e non più via cavo.

Intendo allora segnalarvi questo problema non tanto quanto alla spesa, quanto all'adeguatezza delle società, dei prodotti forniti e dei controlli continuativi e stringenti sulle attività compiute. Questo è un settore che attualmente è lasciato esclusivamente al mercato, da una parte, e alla gestione del singolo ufficio giudiziario, dall'altra, nonostante da decenni gli uffici giudiziari pongano il problema al Ministero della giustizia, affinché si faccia carico di un'assunzione di responsabilità su questa materia.

Mi domando perché la procura di Firenze debba individuare e scegliere le società? Noi abbiamo fatto la scelta di chiedere alle società una dichiarazione di disponibilità e quindi attualmente ne abbiamo sette presenti poi, a seconda delle intercettazioni, il pubblico ministero titolare sceglie a quale rivolgersi. Altri uffici giudiziari hanno fatto scelte diverse e contratti con una o più società; in realtà, all'interno degli uffici di procura, non abbiamo le professionalità necessarie per verificare l'adeguatezza dei servizi e dei prodotti *software* che queste società forniscono. Vi rappresento un caso in relazione ad un rapporto contrattuale che era stabilito, nel quale è emerso che il prodotto *software* che era stato utilizzato da una di queste società era in realtà di proprietà della società di un Paese estero. Sono quindi tutti problemi che con le professionalità interne all'ufficio di procura non riusciamo a risolvere.

Altro problema è il rispetto delle regole fissate dal Garante della *privacy*: in questo caso, chiediamo in continuazione alle società se le rispettano veramente, però ci limitiamo alla ricezione di un'attestazione di conformità, perché non siamo in grado di controllare ciò che in effetti fanno.

Un recente procedimento penale pendente presso quest'ufficio, ancora nella fase delle indagini preliminari nei confronti di taluni operatori di una società fornitrice di servizi, ha evidenziato in realtà condotte del tutto incongruenti rispetto ai rapporti contrattuali stabiliti e stipulati. Sono in corso accertamenti per verificare la rilevanza penale di queste incongruenze rispetto ai rapporti contrattuali, ma come ufficio di procura basta già l'incongruenza rispetto al rapporto contrattuale per destare preoccupazioni.

L'auspicio è allora che questo settore sia quanto prima normato e si arrivi non soltanto al rilievo che sia il Ministero della giustizia a trattare i rapporti contrattuali con queste società e a operare i relativi controlli, ma che si abbia anche una normazione in proposito.

PRESIDENTE. Signor procuratore, se può interrompere un attimo la sua presentazione, lasciamo fare piccoli interventi ai commissari, così poi le rendo la parola per il resto del suo intervento.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il senatore Zanettin si è assentato e mi ha dato l'*input* per una domanda, che riguarda l'indagine sul caso Palamara, che è stata caratterizzata da una certa fuga di notizie che ha pregiudicato anche alcuni passaggi nel corso delle stesse indagini. Alcune notizie di cronaca riportano che la procura di Firenze starebbe indagando e mi si chiede se è vero che vi sia questo procedimento in corso.

Per quanto riguarda invece l'indagine relativa al cattivo utilizzo dei *trojan*, che pare sia stata incardinata a Firenze, com'è stato segnalato dagli auditi, il dottor Melillo e il dottor Cantone, si chiede se stia portando a qualche risultato, sempre ovviamente nell'ambito di quanto può rispondere.

Vi è poi una domanda che vorrei fare io, con riferimento al fatto che l'audit che è stato sentito prima di lei faceva riferimento a questi meccanismi informatici che sono una sorta di idrovore di dati, nel senso che ne vengono forniti numerosissimi. La domanda – che è semplice o semplicistica – è come fa un pubblico ministero a riuscire ad ascoltare, vedere o leggere tutto il materiale disponibile. In realtà, la scrematura non viene fatta direttamente dal pubblico ministero, ma – immagino – da qualcun altro, quindi sostanzialmente il pubblico ministero si rimette a una valutazione che farà la polizia giudiziaria. Chiedo solo una conferma in merito a questo.

SISLER (*FdI*). Signor Presidente, premetto di concordare con la domanda posta dalla senatrice Stefani – che immagino fosse retorica – circa il fatto che in realtà non è il procuratore a vagliare ciò che deve

essere scremato da ciò che invece deve essere conservato, e questa è una forma di preoccupazione, ovviamente.

Mi ha particolarmente colpito, dottor Turco, la sua affermazione circa le società che vengono di volta in volta incaricate della gestione dei dati, perché questo rischia di essere il buco su cui cadono tutto il meccanismo e tutta l'impalcatura del tema delle intercettazioni e dei *trojan*. Se non ho capito male, lei lamenta il fatto che non ci siano le competenze adeguate nelle procure d'Italia non solo per affidare l'incarico alle società di servizi e quindi selezionarle in modo adeguato, ma anche per controllare la corretta esecuzione del servizio, che poi è la parte più complicata, e lo dico per esperienza professionale.

Non ho capito quindi qual è il suo suggerimento in proposito: che ci sia una gara unica nazionale e che sia il Ministero ad affidare i contratti? Per esempio, immaginare che ci sia un unico operatore privato a gestire tutti i dati è pericolosissimo e non fattibile (a livello nazionale, si creerebbe un cartello, nonché una sorta di Grande Fratello che ha in mano tutto della nostra vita). Qual è quindi il suo suggerimento in merito? La soluzione non potrà essere fornire operatori informatici a tutte le procure, quindi immagino che un'idea se la sia fatta.

PRESIDENTE. Signor procuratore, le rammento che la pubblicità dei lavori è assicurata anche dalla trasmissione sui canali *web* e satellitari quindi, nel caso le siano state poste domande che sono in contrasto con esigenze di segretezza investigativa, naturalmente può omettere di dare la risposta.

Nel rispondere, qualora avesse idee rispetto alle criticità che ha segnalato, questa Commissione è pronta a cogliere anche indicazioni costruttive; le ricordo che anche per la replica ha a disposizione otto-dieci minuti.

TURCO. Signor Presidente, ha ragione la senatrice Stefani: certe notizie sono già uscite sulla stampa e quindi credo di poter fornire alcune considerazioni.

D'altra parte, quell'indagine che ho citato prima, in cui sono emersi problemi in relazione ai rapporti con una delle società fornitrici di servizi, è proprio quella che concerne le attività di intercettazione che hanno riguardato Palamara e il cattivo utilizzo dei *trojan*. Quest'indagine in effetti è pendente nella fase delle indagini preliminari presso quest'ufficio e posso dire che gli accertamenti hanno indubbiamente rilevato, come dicevo prima, che rispetto ai rapporti contrattuali che erano stati conclusi tra la procura di Perugia e questa società sono emerse in modo chiarissimo una serie di incongruenze. Stiamo verificando quali siano le ricadute che hanno avuto queste incongruenze sull'indagine della procura di Perugia e se possano avere un risvolto penale.

Certamente, in quell'indagine la società fornitrice di servizi che si era impegnata a utilizzare determinate procedure e architetture informatiche di un certo tipo ha deviato rispetto alle previsioni contrattuali. È un

dato indubbiamente allarmante e stiamo verificando le ricadute di queste deviazioni rispetto alle indagini e alla rilevanza penale del tutto.

All'interno di questa deviazione rispetto alle regole contrattuali si colloca l'utilizzo del *trojan* (captatore informatico) nel telefono del dottor Palamara.

Devo dire però di non poter assolutamente stabilire un automatismo tra deviazioni contrattuali e rilevanza penale: questa è una fase su cui stiamo ancora lavorando e speriamo di chiudere in tempi sufficientemente brevi per dare chiarezza anche al processo in corso a Perugia.

Sulla seconda domanda posta dalla senatrice Stefani, è vero che il problema dei dati informatici raccolti anche con le intercettazioni sta nella selezione sia dei contenuti audio sia dei dati informatici intercettati, che ovviamente costituiscono montagne di informazioni. Il problema della selezione dei dati riguarda chi la opera e quali sono i soggetti, cioè se è davvero il pubblico ministero o c'è una finzione, per cui la prima selezione la fa la Polizia giudiziaria. Questo è un tema vero e importante, che credo ci dovremo porre sempre con maggiore attenzione, non soltanto riguardo alle intercettazioni, ma anche ai sequestri, perché una volta il sequestro era documentale, ora invece in un piccolo telefono abbiamo archivi informatici enormi, rispetto ai quali lo strumento del sequestro rischia di essere inadeguato (è come se sequestrassi l'intera Biblioteca nazionale di Firenze, quando sequestro un PC, un iPad o un telefono).

Cosa posso dire, allora? Certamente, c'è stato un rafforzamento del controllo del pubblico ministero sulla selezione operata in prima battuta dalla Polizia giudiziaria; sempre più spesso vengono date direttive specifiche all'interno dell'indagine in relazione ai criteri che devono essere eseguiti nella selezione; sempre più spesso il pubblico ministero si occupa direttamente di partecipare all'attività di selezione; detto questo, non posso far altro che riconoscere che questo è un problema certamente esistente, perché si tratta di selezionare montagne di dati, quindi l'attività della Polizia giudiziaria delegata è certamente importante.

Sulla domanda posta dal senatore Sisler, dico di non avere soluzioni preconfezionate. Mi rendo conto che pensare a un gestore unico nazionale è fuori dal mondo, perché concentreremmo su un soggetto privato una serie infinita di dati conoscitivi, cosa certamente sconveniente.

Non ho soluzioni precostituite; certo è che la procura di Firenze e l'ufficio giudiziario oggi si devono porre il problema relativo a che tipo di gara fare per individuare i fornitori. Anche per questo occorrono professionalità specifiche; recentemente un'iniziativa della Corte dei conti ha posto il problema di queste gare e abbiamo avuto richieste di informazioni.

È un tema certamente vero ma, dato per scontato che scegliamo la società, e già questo pone problemi, sono preoccupato soprattutto perché ho poi la necessità di controllarle queste società. Ma questo è un problema che può essere risolto facilmente: qualche tempo fa, tre o quattro anni fa, feci una richiesta al Ministero. Avevo istituito rapporti con la facoltà d'ingegneria informatica dell'Università di Firenze e avevo buttato

giù una bozza di piccola convenzione affinché, utilizzando risorse personali proprie, potesse effettuare un'attività di controllo su ciò che queste società fanno all'interno dell'ufficio. Questo progettino sperimentale non è andato avanti e il Ministero non l'ha approvato, dicendo che stavano riflettendo e avrebbero risolto loro i problemi; sta di fatto che sto ancora lavorando e non sono in grado di controllare niente su queste società.

PRESIDENTE. Signor procuratore, è stato estremamente chiaro, pertanto la ringraziamo per aver dato questo contributo alla Commissione, ma dobbiamo purtroppo procedere con altre audizioni.

Audizione del direttore della Lawful interception Academy

PRESIDENTE. Procediamo ora con l'audizione dell'ingegner Giovanni Nazzaro, che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

La sua audizione si colloca nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che stiamo svolgendo.

Per esigenze organizzative, il suo intervento dovrà essere contenuto in otto minuti ma avrà poi ulteriori otto-dieci minuti per rispondere alle domande che verranno formulate dai colleghi. La prego di attenersi ai tempi e, siccome ovviamente è difficile dire tutto in sedici-venti minuti, potrà sicuramente inviarci una relazione integrativa, grazie alla quale i nostri commissari potranno approfondire.

NAZZARO. Signor Presidente, illustri senatori, vi ringrazio per questo invito.

Sono un tecnico, un ingegnere delle telecomunicazioni. Ho ascoltato i miei illustri predecessori; non scenderò nel dettaglio come alcuni di loro hanno fatto, nel tentativo di rimanere in un ambito piuttosto alto, anche per darvi idea della vera problematica tecnica della materia.

Premetto che, anche per presentarmi, la Lawful Interception Academy oggi è il primo ente certificatore per le intercettazioni. Non lo siamo stati da subito, ma nel corso del tempo abbiamo delineato un nostro percorso. Tra il 2014 e il 2019, abbiamo organizzato un corso annuale, chiamando tutti gli *stakeholders*, come si suol dire, ossia i rappresentanti delle procure, le Forze dell'ordine, le società private e i costruttori delle reti. Per quattro anni abbiamo organizzato un corso di otto ore per cinque giorni, nel quale abbiamo affrontato le varie problematiche della materia. Nel 2019 ne abbiamo organizzato uno specifico per le procure presso la Direzione nazionale antimafia. Forti di questo bagaglio di cinque anni, abbiamo stilato una serie di requisiti che potrebbero effettivamente produrre una certificazione.

La problematica più grande è stata capire come introdurre questa certificazione e abbiamo iniziato nel 2021 un'interlocuzione con Accredia, a sua volta abbastanza disorientata, perché il tema di certificare le intercettazioni è assolutamente nuovo. È stato individuato uno *standard* di

riferimento, che – leggo testualmente – assicura che i soggetti coinvolti nella certificazione siano diversi da coloro che progettano, fabbricano, forniscono, installano, mantengono e utilizzano i prodotti. La certificazione è quindi assolutamente di una terza parte e deve garantire imparzialità sia tecnica sia economica. E funziona, nel senso che abbiamo certificato il primo apparato e adesso è in corso di certificazione il captatore per due società. La certificazione non è obbligatoria, ma volontaria pertanto devo ringraziare le società che vogliono sperimentare per prime questo progetto.

È importante dire inoltre che ci sono state alcune procure che hanno inserito questa certificazione come requisito opzionale nella fase di accreditamento delle società interessate, però ovviamente sono solo alcune e l'accreditamento sotto questo profilo è opzionale. Che cosa abbiamo rilevato? Il vero problema delle intercettazioni sta nel fatto che in Italia non sono regolamentate sotto il profilo tecnico. Ho ascoltato illustri miei predecessori tecnici che hanno parlato del captatore, della rubrica, del *bit*, del *timestamp* e di data e ora: sono tutte situazioni figlie del fatto che il captatore non è disciplinato sotto il profilo tecnico. È ovvio che, a valle, potremo trovare tante situazioni diverse, tantissime: più andrete avanti, più ne troverete.

Per essere concreti, grossomodo in Italia le telecomunicazioni sono nate negli anni Sessanta, sostanzialmente con la nascita delle cabine telefoniche. Di interventi sotto il profilo procedurale, a livello di codice di procedura penale, ce ne sono stati tantissimi. Mi pare che il senatore Scarpinato sia intervenuto richiamando una legge del 1974, ma non vado oltre perché è l'anno in cui sono nato. Vi chiedo se sapete quale sia stato il primo intervento normativo in materia tecnica e in quale anno sia avvenuto: nel 2017 è stato emanato il decreto interministeriale del 28 dicembre, chiamato in gergo « listino delle prestazioni obbligatorie », che presenta un problema fondamentale: invita a prestare attenzione al fatto che per le intercettazioni sotto il profilo tecnico si devono utilizzare *standard* internazionali e cita semplicemente lo European telecommunications standards institute (ETSI), un ente europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni che produce migliaia di *standard* all'anno e lo fa in tanti ambiti, anche sotto il profilo della sicurezza e quant'altro.

Richiamare uno *standard* senza declinarlo, com'è stato fatto in tutti gli altri Paesi europei, ci vede perdenti nel confronto con tutti gli altri Stati che lo hanno fatto invece per ogni tipo di comunicazione, da quella telefonica alla comunicazione dati. Oggi si parla di *voice over wifi* (VoWifi), un servizio che in America c'è da molti anni, e fra non molto parleremo del 6G e del 5G *indoor*, tutte tematiche che non stiamo affrontando sotto il profilo tecnico, ma che produrranno problemi.

Ho sentito richiamare il decreto ministeriale del 20 aprile 2018 sul captatore informatico. Se lo leggiamo analiticamente pone cinque principi generalissimi che non è mia intenzione esaminare nuovamente, ma sostanzialmente cosa vuol dire assicurare integrità, sicurezza e autenticità? Sono principi troppo generici.

Termino con il decreto più importante, quello ministeriale del 6 ottobre 2022, che mi permetto di dire – e me ne scuserete – è completamente sbagliato sotto il profilo tecnico. Perché? Cosa fa? Pone requisiti su prestazioni obbligatorie, che per intenderci sono quelle che effettuano gli operatori di telecomunicazione. C'è stato un copia e incolla, che potete riscontrare, del vecchio decreto del 2017 posto a valle. Il decreto chiede tempestiva trasmissione di informazioni anagrafiche e di localizzazione: ho chiesto più volte che qualcuno me lo spieghi, perché non si può chiedere a una società terza, fornitrice di apparati alla procura, di fornire l'anagrafica. Cosa vuol dire? Anche l'espressione « senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi » è critica per il captatore e se applicassi questo decreto, invaliderei tutti i captatori oggi esistenti.

Come sapete, il captatore è un virus sostanzialmente e non è previsto dal sistema operativo, quindi manda i dati a un indirizzo *Internet protocol address* (IP), che è il *server* posizionato in procura, ma se utilizzassi sempre lo stesso, l'*antivirus* se ne accorgerebbe e sarebbe quindi inutile l'attività che conduciamo. La suddetta espressione « senza impiego di sistemi informativi interposti » collocata all'interno del decreto dunque è assolutamente critica.

Ci sono infine tanti altri problemi sotto il profilo della *privacy*, tra cui il fatto che questo decreto chieda che all'attivazione delle prestazioni funzionali sia necessario garantire l'identità del bersaglio. Non si può fornire il numero di telefono che va intercettato alla società fornitrice, che non ne ha bisogno, ma elencarlo nel decreto; mi sembrava opportuno rilevarlo davanti a questa Commissione.

PRESIDENTE. Grazie ingegnere, abbiamo capito che non ha apprezzato il decreto. Credo che sia veramente interessante quello che ha detto, perché stanno emergendo alcune lacune utili quantomeno per regolare le nuove tecnologie, che servono.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, mi chiedevo se l'auditò ritenga possibile in prospettiva di una futura normazione che il Ministero prepari una *white list* nella quale inserire soltanto società che hanno la certificazione di cui ha parlato.

PRESIDENTE. Oltre a questo, voglio sapere un'altra cosa: i parametri cui ha accennato di fatto li avete creati voi, giusto? Voi avete detto che, perché una società possa essere di un certo rilievo, ritenete utili certi parametri. Un altro ente certificatore potrebbe ritenerne utili altri?

NAZZARO. Signor Presidente, rispondo al senatore Scarpinato. Assolutamente, l'obiettivo della *white list* – o meglio, ancor prima, della certificazione – è proprio questo e in parte si lega alla risposta della domanda del Presidente. È inutile che lo evidenzi: come in tutti i settori, ci sono aziende molto scrupolose e altre che, mi permetto di dire, nascono

da ieri, cioè da un giorno all'altro. Ciò va detto. La mancanza di un'analisi sotto questo aspetto produce criticità verso aziende che investono da anni anche in ricerca e sviluppo. Questo non solo a valle, ma anche a monte.

L'ideale sarebbe una certificazione, per la storia italiana e per effetto di quello che è emerso anche durante l'ultima audizione. Ricordo quella del 2009 sul fenomeno delle intercettazioni, in cui sono venute fuori analoghe considerazioni; magari era un po' prematuro all'epoca il discorso del captatore, però ricordo benissimo che in quel caso era già evidente questa mancanza. La certificazione è quindi l'obiettivo. Nella memoria che ho depositato, ho segnato tre punti di miglioramento, che davvero sono essenziali, tra cui istituire oggi in Italia un tavolo con competenza tecnica su questa tematica.

Anche il fatto che voi chiamate il perito di parte e non una figura che accenti ad alto livello indica il fatto che in Italia non avete e non abbiamo un riferimento.

Un'azienda di telecomunicazioni estera che viene in Italia e chiede: cosa devo fare in termini di prestazioni obbligatorie? Non ha un riferimento. Questo è un problema serio e ve lo dico perché svolgo attività di supporto per aziende anche di natura internazionale, americane: vi dico per trasparenza e per etica professionale che non faccio perizie di parte, perché, sapendo quali sono i problemi, non posso occuparmi a valle delle situazioni, però questo è importante.

Vengo ora all'altra risposta. I parametri che utilizziamo sono quelli che possiamo desumere sostanzialmente al 90 per cento dalle prescrizioni del Garante della *privacy*, il quale ha sopperito fino ad oggi alla mancanza di una regolamentazione.

In particolare, negli anni 2005, 2007, 2008 e, da ultimo, 2013 con la disposizione verso le procure, l'unico a essere intervenuto in materia è il Garante, che ovviamente si è limitato al suo perimetro di competenza e non è potuto intervenire sulle modalità di consegna.

SISLER (*Fdi*). Visto che è stato molto critico – giustamente – rispetto alla legislazione italiana, vorrei sapere se all'estero esistono casi di certificazione obbligatoria e quindi liste da cui si possano attingere le società?

PRESIDENTE. O comunque una legislazione?

NAZZARO. Le rispondo subito. Come accennavo in precedenza, nel confronto europeo siamo perdenti, nel senso che in tutti i Paesi europei – ma ho visto che anche il Sudafrica è andato avanti sotto questo profilo – le intercettazioni sono state disciplinate tecnicamente.

Sotto il profilo del captatore, non c'è propriamente una disciplina: è un fenomeno nuovo ed è diverso dalle classiche intercettazioni. Perché? Nelle classiche intercettazioni semplicemente ci sono più soggetti coinvolti (l'operatore o la società terza), quindi l'elemento che può creare un

problema emerge subito. Nel captatore no, perché è una funzione che viene creata dalla stessa società a cui si affida il servizio, quindi è colui che intercetta e riceve. Questo è fondamentale. Per la nostra storia – lo ripeto – sarebbe fortemente opportuno regolamentare tutta questa materia, banalmente perché manca la definizione di intercettazione, se vogliamo.

PRESIDENTE. Sì, perché è di natura diversa. È stato molto chiaro e utile, secondo me, pertanto la ringrazio per il suo contributo.

Audizione del presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli

PRESIDENTE. Passiamo ora all'audizione in videoconferenza del presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, la dottoressa Giovanna Ceppaluni, che la Commissione, per mio tramite, ringrazia per averci dato la sua disponibilità a fornire il suo contributo in questa seduta.

Come i nostri uffici le hanno anticipato, stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Per ragioni organizzative, non avendo molto tempo a disposizione, la prima parte della sua relazione introduttiva dovrebbe essere contenuta in otto-dieci minuti; poi i commissari le segnaleranno dei punti di attenzione a cui ovviamente potrà replicare, proseguendo per altri dieci minuti; eventualmente, se ha dati o note da mettere a disposizione dei nostri parlamentari, saranno gradite e approfondite.

Nel ringraziarla a nome della Commissione, le lascio la parola.

CEPPALUNI. Signora Presidente, nel ringraziarvi a mia volta per l'invito, faccio presente di avervi fatto pervenire un brevissimo appunto che contiene anche qualche dato, perché forse può essere utile; cercherò pertanto di essere brevissima e contenere l'intervento negli otto minuti, perché ha un taglio pratico.

Ho pensato che fosse tutto sommato abbastanza inutile esporvi la disciplina delle intercettazioni o la loro importanza nei processi, perché immagino che ne abbiate già sentito parlare e siate perfettamente a conoscenza di questo aspetto.

Ho cercato di individuare qualche criticità che come operatori incontriamo quotidianamente nell'applicazione concreta della disciplina sulle intercettazioni. L'obiettivo è offrire un contributo di natura il più possibile pratica.

Ho individuato quattro questioni tra le moltissime che sarebbe possibile sottoporvi: la durata delle intercettazioni, l'effettività del controllo del giudice per le indagini preliminari, la difficoltà di evitare la diffusione dei risultati delle intercettazioni e la scarsa chiarezza che troppo spesso caratterizza le norme in materia.

Per quanto riguarda la durata, il Presidente mi ha presentato come presidente della sezione GIP del tribunale di Napoli, che è molto grande

(probabilmente, con Roma è la più grande d'Italia) e si occupa di un territorio storicamente caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali solidissime, insediate su un territorio con collegamenti stretti con settori dell'imprenditoria, della pubblica amministrazione e anche del mondo professionale. Inevitabilmente, il ricorso alle intercettazioni è molto frequente, perché altri strumenti d'indagine nella storia si rivelano non altrettanto efficaci.

Ho mandato una nota con i dati dell'ultimo quinquennio delle procedure d'intercettazione della sezione GIP di Napoli. Soltanto nel 2022 sono stati trattati 22.800 decreti d'intercettazione da autorizzazioni, convalide e proroghe. A questi si aggiungono i decreti di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati e le autorizzazioni al ritardato deposito, per un totale, solo nel 2022, di oltre 30.000 procedure trattate. È un numero impressionante, che però ha una sua parziale spiegazione nel fatto che dal 2021 in poi la riforma Bonafede-Orlando ha richiesto l'emanazione di un decreto per ogni utenza intercettata e per ogni ambiente intercettato, mentre prima era possibile disporre decreti cumulativi con riferimento a un soggetto intercettato.

Il dato su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è però quello delle proroghe. Nel 2022 la sezione GIP del tribunale di Napoli ha emesso 14.500 proroghe d'intercettazione. È un dato che manifesta un'anomalia del sistema, perché sta a significare che le intercettazioni a volte durano per anni. Autorizziamo intercettazioni per due o tre anni, con la conseguenza di rendere poco efficace lo strumento, perché a distanza di tre anni i risultati raggiunti non hanno più attualità rispetto al reato che ha dato origine alle prime autorizzazioni.

A mio avviso, il primo dato da sottolineare è che andrebbe introdotto un limite di durata delle intercettazioni, che di fatto il sistema non chiede, perché dovrebbero essere collegate alla durata delle indagini preliminari. Con la riforma Cartabia questo limite e questo termine massimo delle indagini preliminari è stato ulteriormente rafforzato con un intervento pregnante del giudice e del procuratore generale. Intercettare oltre il termine delle indagini dovrebbe essere ritenuto inutile, perché si conseguirebbero risultati che però potrebbero avere utilizzazione processuale.

Allo stato, però, il pubblico ministero è in grado di aggirare questo limite, procedendo a iscrizioni progressive di nuovi reati o di nuovi indagati e in questo modo sposta in avanti il termine delle indagini e conseguentemente anche l'utilizzabilità delle intercettazioni.

Sarebbe forse necessario un intervento chiaro del legislatore che collegasse questo e prevedesse che il pubblico ministero, di fronte a nuovi indizi relativi ad altro reato o ad altro indagato, procedesse necessariamente a una nuova iscrizione, a un nuovo procedimento o a una nuova richiesta di autorizzazione. Se si tratta di reati collegati al primo invece, che non richiedono una nuova iscrizione, il termine dovrebbe decorrere dalla prima iscrizione.

Quest'intervento conseguirebbe anche altri effetti collaterali importanti, perché non sarebbe più possibile il transito automatico delle inter-

cettazioni da un processo all'altro, secondo il disposto dell'articolo 270 del codice di procedura penale sull'applicabilità in ambito civile, senza che vi sia stato in quel procedimento l'intervento di un giudice che ha autorizzato specificamente l'intercettazione per quel reato.

Questo sarebbe un primo e importante risultato collaterale, accanto a quello di evitare la formazione di quei processi *monstre* a cui assistiamo, i cosiddetti maxiprocessi, che hanno sicuramente un impatto mediatico eccezionale, ma che, dal mio punto di vista, sono di gestione impossibile, anche dal punto di vista tecnico.

Altra ipotesi per ovviare alla durata delle intercettazioni senza limite potrebbe essere quella di accedere alle soluzioni che sono state adottate in altri ordinamenti, perché in Francia o in Germania le intercettazioni hanno una durata fissa *tout court*. (*La connessione audio risulta intermittente*).

Un altro argomento che volevo sottoporvi è quello dell'effettività dell'intervento del giudice per le indagini preliminari nella valutazione dell'esito delle indagini al fine dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e, ancora di più, di proroga. Attualmente al giudice è sottoposta soltanto l'informativa di reato e la richiesta del pm che riguardano il segmento d'indagine cui quell'intercettazione si riferisce, mentre sarebbe molto più utile che il giudice potesse esaminare sin dall'inizio l'intero fascicolo delle indagini. Quando si è in presenza soprattutto di reati associativi, conoscere il contesto e il ruolo del soggetto che si intende intercettare è fondamentale anche ai fini dell'individuazione di un'eventuale aggravante, quindi per stabilire la disciplina applicabile, se quella ordinaria o quella relativa ai reati associativi, che, come sapete, prevede tutt'altri presupposti.

Oggi come oggi, si chiede spesso al giudice una sorta di accettazione fideistica delle affermazioni del pubblico ministero del tipo « l'omicidio si è consumato in contesto chiaramente camorristico », senza che ci siano elementi fattuali concreti che consentano questa decisione.

Per me andrebbe quindi trasmesso l'intero fascicolo, cosa che non credo possa avere alcun ostacolo di natura tecnica, perché i processi ormai sono quasi integralmente digitalizzati, quindi si tratterebbe semplicemente di trasmettere un fascicolo digitale, tantomeno problemi di segretezza, perché il destinatario sarebbe il giudice, al quale immagino non si possa non dare fiducia nel mantenere il segreto sul contenuto delle indagini.

Passo rapidamente a un'altra questione che mi sembra importante: la divulgazione dei risultati delle indagini. In questo campo, credo si debba prendere atto di un grosso passo in avanti che con la riforma Bonafede-Orlando è stato fatto. La creazione dell'archivio riservato e la produzione di una norma che vieta al giudice di inserire nei provvedimenti intercettazioni integrali che contengano anche elementi non riferibili al reato o addirittura relativi a fatti estranei e collegati con la vita del soggetto intercettato ha avuto effetto. Se guardiamo agli ultimi due anni, le fughe di

notizie sgradevoli che si sono viste in passato credo che possiamo definirle ormai superate.

Resta il problema del momento successivo alla pubblicazione e al deposito degli atti, quando diventano pubblici. Qui è difficile immaginare uno strumento: l'unica cosa che potrebbe essere fatta è implementare l'utilizzo dell'archivio riservato, perché attraverso la digitalizzazione quantomeno si ottiene il risultato di tracciare gli accessi al materiale risultante dalle intercettazioni, quindi, anche quando sia a posteriori, si può comprendere da dove è uscita la notizia.

Concludo, sperando di essere riuscita a stare nei tempi che mi avete indicato, con una sorta di preghiera al legislatore: uno sforzo di chiarezza nella redazione delle leggi, perché purtroppo in molte materie, ma in questa in particolare, l'assenza di chiarezza dà luogo a interpretazioni diverse, contrastanti e non coerenti. È difficilissimo poi spiegare ai destinatari dei provvedimenti. Giusto per fare un esempio, avrebbe un effetto salvifico un intervento sulla portata dell'estensione dell'applicabilità dell'articolo 13 del decreto-legge antimafia, n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 12 luglio 1991, che prevede presupposti e termini diversi per le intercettazioni in quel genere di processi, con l'estensione ad esempio anche ai reati associativi semplici, ai reati solo aggravati dal metodo mafioso, per non parlare dell'estensione ai reati di pubblica amministrazione, anche con riferimento all'inserimento dei *trojan*. Sul punto si è sviluppata una casistica ampia e contrastante, quindi un chiarimento da parte del legislatore renderebbe tutto più semplice.

Infine, occorrono anche una chiarezza e un'attenzione particolare alle discipline transitorie, che sono sempre un punto dolente delle riforme; le nuove norme vanno a impattare su processi in corso e gettano nel vuoto anni e anni di lavoro e di indagini e questo forse un legislatore accorto dovrebbe prevenirlo.

PRESIDENTE. Presidente la ringrazio anche per l'invito alla chiarezza, che è un nostro auspicio; stiamo svolgendo questa indagine conoscitiva proprio per sentire anche gli operatori ed evitare di produrre leggi astratte, che poi nulla hanno a che vedere con i veri problemi.

RASTRELLI (Fdl). Signor Presidente, colgo l'occasione per ringraziare anch'io la dottoressa Ceppaluni per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commissione.

Credo sia estremamente rappresentativa per l'ufficio che dirige una valutazione in termini sia quantitativi sia qualitativi del ricorso allo strumento delle intercettazioni. I numeri che ha allegato alla sua relazione appaiono estremamente significativi, a prescindere dalla modifica che ha moltiplicato il numero dei decreti di autorizzazione, nel senso che erano estremamente significativi già prima. Sono a chiederle quindi in definitiva se ritiene che in termini di scelta legislativa potrebbe essere opportuno ridurre il numero delle richieste di proroga e aumentare il tempo d'intercettazione per specifico decreto e se da ultimo, in relazione ai dati che ha

fornito, può indicare alla Commissione anche quale tipo di ricorso sia stato effettuato dagli uffici del tribunale di Napoli allo strumento del captatore informatico.

CEPPALUNI. Purtroppo i nostri sistemi non consentono l'estrazione di dati che diversifichino il tipo d'intercettazione in ragione della stessa (cioè ambientali, *trojan* e telefoniche), quindi questo dato non è ricavabile; può essere soltanto estratto con molto tempo, ma ovviamente in maniera manuale, quindi vi lascio immaginare con quali difficoltà. Se tuttavia la Commissione ritiene che possa essere utile, il mio ufficio lo farà senz'altro.

Per quanto riguarda i numeri, sicuramente alti anche prima della riforma Bonafede, come ho detto e lo ribadisco, il tipo di criminalità purtroppo ha dato prova di resistere alle altre forme di tentativo di individuare le attività e le modalità operative delle stesse.

Abbiamo collaboratori di giustizia, ma guai se fossero considerati essi soli la fonte di prova regina, perché sappiamo tutti i rischi connessi.

Sono dell'idea che il tempo dovrebbe essere contingentato: non è possibile sottoporre un soggetto a intercettazione per anni. Credo che farlo contrasti con qualunque regola, anche di buon senso.

Per dare modo però al giudice di capire veramente se quell'intercettazione è utile, ciascun segmento di quell'intercettazione dovrebbe essere... (*il collegamento video si disattiva per qualche secondo*): la proroga attualmente viene richiesta dopo quindici giorni, in realtà dieci perché c'è bisogno del tempo per redigere la richiesta e sottoporla al giudice; ma in dieci giorni è evidente che spesso viene concessa una proroga su una conversazione che si ritiene interessante ma che magari, se si avesse a disposizione un tempo più lungo, non risulterebbe altrettanto significativa.

Credo di aver risposto.

PRESIDENTE. Le chiedo soltanto un chiarimento per approfondire la tabella che ha allegato – lei o chi l'ha redatta – in cui c'è scritto l'anno di riferimento. Ha fatto cenno ad un arco temporale che va dal 2017 al 2022, è corretto?

CEPPALUNI. Esatto. Abbiamo visto che era il periodo di tempo che interessava alla Commissione.

PRESIDENTE. Va benissimo per noi, però questo dato per lei è complicato spacchettarlo, giusto?

CEPPALUNI. Spacchettarlo per natura d'intercettazioni?

PRESIDENTE. Sì.

CEPPALUNI. Se la Commissione pensa che possa essere utile, lo faremo.

PRESIDENTE. Abbiamo a breve una riunione dell'Ufficio di Presidenza in cui i commissari avvanzeranno delle richieste (e credo che qualcuno chiederà lo spacchettamento), quindi le faremo sapere.

Intanto, la voglio ringraziare sentitamente a nome della Commissione anche per la chiarezza del suo intervento, dato che lei l'ha chiesta a noi legislatori.

Audizione del presidente del tribunale di Palermo

PRESIDENTE. Procediamo ora con l'ultima audizione in programma, quella del presidente Antonio Balsamo, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver messo a nostra disposizione il proprio tempo e le proprie energie per questo piccolo intervento che farà.

A livello organizzativo, dovrebbe svolgere un intervento di circa otto-dieci minuti, per consentire poi ai commissari di indicarle alcuni punti di riferimento per qualche domanda; successivamente, potrà concludere con una replica anch'essa di otto-dieci minuti. Se per il momento non ha inviato dati o memorie alla Commissione, potrà farlo in un secondo momento.

BALSAMO. Signor Presidente, in verità sono io che ringrazio lei e tutta la Commissione giustizia del Senato per l'attenzione dedicata a questo tema, che è veramente cruciale per il futuro della giustizia penale e non soltanto.

In effetti, dobbiamo tener presente anzitutto che rinunciare alle forme più moderne d'intercettazione significherebbe portare la nostra giustizia e tutta la nostra attività di contrasto alla criminalità ad un'altra epoca storica: quella del secolo scorso.

In un momento storico che ha conosciuto una rapidissima evoluzione del sistema globale delle comunicazioni e delle modalità di azione degli ambienti criminali, non c'è dubbio che invece si imponga un corrispondente mutamento dei metodi di indagine.

Anche la recentissima vicenda della cattura di Matteo Messina Denaro, che ha visto la giustizia proprio qui a Palermo divenire un grande fattore di rafforzamento della credibilità del nostro Paese nel contesto internazionale, rappresenta una conferma inequivocabile dell'assoluta necessità di non compiere alcun passo indietro nell'utilizzazione delle intercettazioni come mezzi di ricerca della prova.

C'è un dato che mi sembra significativo e che merita di essere sottolineato: l'anno scorso a Palermo nel cento per cento dei processi di criminalità organizzata si è fatto uso di intercettazioni.

Al tempo stesso, però, gli sviluppi delle nuove tecnologie pongono complessi problemi di regolamentazione giuridica di strumenti investigativi che trasformano profondamente il volto e le potenzialità invasive dei tradizionali mezzi di ricerca della prova, quindi impongono un aggiornamento dell'intero sistema delle garanzie.

È chiaro quindi che le potenzialità intrusive di una perquisizione *online* o anche del semplice sequestro di uno *smartphone* con tutto il suo contenuto non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di una normale perquisizione o di un sequestro di documenti di tipo tradizionale, perché oggi è tutta la vita di una persona degli ultimi anni a essere passata ai raggi X. Si pone quindi il problema del rispetto della *privacy*, un tema che attiene non solo alla garanzia dei diritti individuali, ma anche alla salvaguardia del sistema democratico.

Sul punto mi sembra da richiamare con convinzione il pensiero di Stefano Rodotà, che sottolineava che la protezione rafforzata di alcuni aspetti della vita privata è servita in realtà a rafforzare la libertà di agire nella sfera pubblica (la libertà collettiva) contro la formula dell'uomo di vetro, che è nata nella Germania nazista ed è tipica di tutti i totalitarismi, che si fondano sulla negazione di ogni distinzione tra sfera privata e sfera pubblica.

In questo senso, occorre applicare in modo incisivo e innovativo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che attribuisce un ruolo centrale alla verifica della necessità in una società democratica di nuovi strumenti investigativi sulla base di due parametri: la proporzionalità e il controllo.

Per quanto riguarda l'applicazione di questi principi al sistema italiano, c'è un primo dato che ritengo vada sottolineato e cioè che abbiamo una significativa convergenza tra i principali strumenti internazionali in materia di contrasto alle forme più gravi di criminalità (in particolare la convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale e la convenzione di Merida sulla corruzione) a proposito del forte incoraggiamento che viene dato agli Stati nell'impiego di tecniche investigative speciali, tra cui rientra quel concetto di sorveglianza elettronica che ricomprende anche il *trojan horse*, il nostro captatore informatico, per il contrasto sia alla criminalità organizzata sia alla corruzione.

Quest'orientamento internazionale si pone in piena coerenza con le esigenze che nascono dal mondo investigativo e giudiziario a proposito della necessità di raccogliere le prove su attori e reti di corruzione prevalentemente contraddistinti dal carattere della segretezza e sulla necessità di fare luce su quelle zone grigie di contatto tra criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio e criminalità economica che sono sicuramente tra le manifestazioni più moderne e più inquietanti della criminalità nel XXI secolo, che è poi un dato che mi sembra significativo da sottolineare.

Negli ultimi anni, le Nazioni unite hanno impiegato due strumenti (nel 2021, le previsioni legislative modello contro la criminalità organizzata; nel 2022, la legge modello sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale), chiaramente basati sull'esperienza italiana di utilizzazione delle più moderne tecnologie come strumenti d'indagine e sull'esperienza del captatore informatico, che è stata prima regolata su base giurisprudenziale dalla sentenza n. 26889 del 2016, cosiddetta Scurato,

delle sezioni unite della Corte di cassazione e poi regolata dal legislatore a partire dal 2017.

Le riforme che sono state introdotte dal 2017 in poi hanno sicuramente consentito di fare passi avanti importanti, anche sotto il profilo della protezione della *privacy*. Credo che l'esperienza dell'archivio digitale delle intercettazioni sia davvero largamente positiva; il problema è che questa normativa non delinea un quadro chiaro ed esaustivo della regolamentazione a cui dev'essere sottoposto il captatore informatico al di fuori di una specifica area che è la sua installazione su un telefono cellulare per realizzare una forma mobile d'intercettazione ambientale.

C'è invece tutta una serie di ulteriori impieghi del captatore informatico e del *trojan* installato, ad esempio, su dispositivi elettronici fissi e utilizzato per scopi diversi rispetto a quelli delle intercettazioni ambientali: in particolare, come strumento per realizzare immagini e videoriprese, procedere a una perquisizione *online*, acquisire un'enorme quantità di dati che disegnano nel loro complesso un quadro estremamente ampio e penetrante nell'intera vita di una o più persone.

Tutti questi aspetti non hanno formato oggetto di regolamentazione neppure dopo le recenti riforme. Credo che sotto questo profilo abbiamo davanti non un punto d'arrivo, ma di partenza, perché occorre – per una serie di ragioni, anzitutto di certezza del diritto e dell'utilizzabilità degli atti d'indagine, e poi di tutela della *privacy* particolarmente importanti – un'ulteriore disciplina che chiarisca la regolamentazione cui devono essere sottoposti gli ulteriori impieghi del captatore informatico, al di là di questa ristretta area che forma fino ad ora oggetto di regolamentazione legislativa.

Sotto questo profilo, ritengo di condividere pienamente alcuni suggerimenti dati nell'audizione di due giorni fa dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, ad esempio a proposito dei problemi insiti nella possibilità di acquisizione di uno *smartphone*, con tutte le informazioni in esso contenute, anche per contravvenzioni di gravità limitatissima; ugualmente, ritengo condivisibili le proposte riguardanti l'inclusione dei risultati di altre attività d'indagine realizzate con l'uso del *trojan*, come le perquisizioni *online*, nello stesso archivio in cui sono adesso collocate le intercettazioni, per garantire la riservatezza dei dati penalmente irrilevanti.

Credo inoltre che, in aggiunta all'estensione della nuova disciplina delle intercettazioni di carattere tecnologico a ulteriori mezzi di raccolta della prova finora assistiti da minori garanzie, dobbiamo anche pensare all'ampliamento dell'ambito d'applicazione di alcune norme che hanno un preciso compito di orientamento culturale della prassi. Per esempio, gli articoli 291, comma 1-*ter*, e 292, comma 2-*quater*, del codice di procedura penale in buona sostanza impongono al pubblico ministero e al giudice rispettivamente nella richiesta e nell'ordinanza di custodia cautelare di riprodurre solo i brani essenziali delle comunicazioni che sono state intercettate.

In realtà, esistono altri atti che non sono segreti e che quindi sono sicuramente pubblicabili: un tipico caso sono le richieste e i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, come pure quelli in materia di incidente probatorio, che possono presentare motivazioni imperniate in larga misura sui verbali d'intercettazione. Credo che quindi le cautele redazionali pensate per il procedimento in materia di libertà personale debbano essere estese anche a questa ipotesi, altrimenti conserveremmo una disparità di trattamento priva di ogni giustificazione, che può determinare pesanti inconvenienti sul piano della tutela della *privacy*.

Credo comunque che oltre all'ulteriore estensione delle previsioni già esistenti, ci sia un grosso compito di formazione della magistratura che può essere portato avanti. Da questo punto di vista, non c'è dubbio che il DNA e la filosofia spontanea della giustizia italiana debbano trovare il baricentro nella tutela dei diritti fondamentali che sono diventati davvero il linguaggio comune dell'epoca attuale, sono divenuti uno strumento fortissimo di inclusione e rappresentano il futuro sul piano dell'apertura del mondo della giustizia alla società e all'orizzonte internazionale, per richiamare il pensiero di un grande giurista francese.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio molto a mia volta il presidente per le considerazioni molto interessanti. Mi pare di capire che condivida peraltro quanto ci hanno già detto molti altri magistrati, ossia il fatto che la riforma Orlando del 2020 sull'archivio digitale funziona, cioè c'è uno spartiacque tra il prima e il dopo rispetto alla fuga di notizie o alla divulgazione di dati riservati e questa è una cosa che mi pare vada sottolineata.

A me interessa invece chiederle una cosa su un altro aspetto che è emerso in queste audizioni anche stamattina e che riguarda l'adeguatezza della disciplina sull'utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti rispetto a quelli per i quali sono state autorizzate. Oggi un professore di procedura penale ci ha detto che secondo lui l'articolo 270 del codice di procedura penale non è soddisfacente e che sarebbe preferibile tornare ai principi della famosa sentenza Cavallo delle sezioni unite della Cassazione.

Sotto questo profilo, ha un'opinione e può riferircela?

PRESIDENTE. Giusto per concludere, vorrei fare a mia volta un'osservazione. È emersa – e mi sembra che lei lo confermi – una lacuna, quantomeno nella legislazione italiana, per quanto riguarda i nuovi strumenti tecnologici (quindi pedinamenti elettronici, captatori e videoriprese). Sotto questo profilo, da quello che ho capito, anche lei rileva la necessità di un intervento specifico oltre a quello dell'equiparazione della disciplina prevista per le misure cautelari, in merito a ciò che dei dati sensibili si immette, con la disciplina reale; oltre quel punto, quindi anche sui nuovi mezzi informatici, è necessaria una nuova disciplina?

Nel ringraziarla nuovamente, le ricordo che ha a disposizione altri dieci minuti.

BALSAMO. Signor Presidente, concordo pienamente sulla valutazione relativa al positivo funzionamento della riforma introdotta nel 2017, perché in effetti si è trattato di una precisa delimitazione tra ciò che è conoscibile – che viene tendenzialmente a coincidere con ciò che è rilevante – e ciò che invece resta assolutamente segreto in quanto irrilevante ai fini processuali. Questa a mio parere è un'applicazione puntuale del principio di proporzionalità.

Credo che proprio alla luce di questo principio vada valutata la recente normativa. A mio parere, si tratta di un punto di equilibrio valido tra le esigenze, da un lato, dell'accertamento di fatti per i quali appunto le intercettazioni sono in sé ammissibili; dall'altro, della loro eventuale produzione in procedimenti diversi rispetto a quelli cui si riferiscono i nuovi fatti da provare.

A mio parere, quindi, l'attuale normativa nel complesso appare pienamente condivisibile. In buona sostanza, la riforma che è stata introdotta a seguito della sentenza Cavallo delle sezioni unite credo che abbia cercato di comprendere la *ratio* ispiratrice di fondo della suddetta sentenza e di fare quel lavoro di ulteriore integrazione del suo contenuto e di adeguamento dei principi fissati alle esigenze investigative che era un compito proprio del legislatore.

A mio parere quindi, sotto questo profilo, non è configurabile una necessità di modifica dell'articolo 270 del codice di procedura penale per quanto riguarda gli aspetti portanti della nuova disciplina; si potrebbe parlare tutt'al più della possibilità di inserire qualche chiarimento, ad esempio, nel rapporto tra i commi 1 e 1-*bis* per evitare ogni possibile equivoco in sede interpretativa, ma ritengo che l'ultima versione della norma sia nel complesso perfettamente condivisibile.

Mi sembra molto interessante la questione che è stata sollevata a proposito della completezza della disciplina del captatore informatico in sé considerato, perché la caratteristica di questo strumento, per usare le parole impiegate nell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite della Corte di cassazione, è quella di coniugare una formidabile invasività con una relativa facilità d'installazione. Sotto questo profilo, non c'è dubbio che si tratti di qualcosa di qualitativamente diverso rispetto all'usuale configurazione dei mezzi di ricerca della prova. L'aspetto pratico è che nel processo penale può entrare una quantità di dati informativi che non è neppure lontanamente paragonabile a quella del passato. Si pone in termini generali il problema del controllo del dominio da parte del sistema della giustizia di tutte le implicazioni in termini di tutela dei diritti fondamentali che nascono da sviluppi tecnologici che fino a vent'anni fa non erano neanche lontanamente immaginabili. Ricordo ancora la sorpresa con cui nell'ambito delle stesse Nazioni Unite venivano accolte le potenzialità dei nuovi strumenti d'indagine su cui in Italia si era realizzata questa disciplina su base giurisprudenziale: in effetti, chi non ha riconosciuto questo nuovo volto del processo penale rimane profondamente colpito.

A mio avviso, una strada percorribile è quella di adottare un sistema di garanzie rapportate non soltanto alla configurazione degli istituti a cui eravamo abituati in passato, ma alla potenzialità invasiva propria del mezzo, che si può tradurre in una pluralità di strumenti processuali. Per intenderci, nel momento in cui si utilizza un captatore informatico con la possibilità di acquisire completamente il contenuto di dispositivi elettronici in cui è racchiusa buona parte della vita di una persona; nel momento in cui diviene soggetta a captazione una serie di conversazioni che possono coinvolgere un numero indeterminato di persone; nel momento in cui abbiamo contemporaneamente la possibilità di acquisire dati e messaggi, captare conversazioni e scattare fotografie e videoriprese, a mio parere, è evidente che cambiano completamente il quadro delle potenzialità di un mezzo di ricerca della prova e le problematiche della tutela dei diritti fondamentali.

In tutto ciò, dobbiamo tenere presente che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sottoposto alla tutela dell'articolo 8 della Convenzione europea in materia di rispetto della vita privata e familiare, nonché della corrispondenza, un insieme di comunicazioni che nel nostro ordinamento giuridico tendiamo prevalentemente a qualificare come documenti; in realtà, la Corte europea ha individuato una necessità di tutela sulla base dei principi di proporzionalità e di intensità del controllo giudiziario con riferimento ai messaggi di posta elettronica e a tutto quell'insieme di comunicazioni private che adesso possono essere acquisite in massa al procedimento penale.

La soluzione più appropriata potrebbe essere proprio quella di adottare un insieme di regolamentazioni innovative che si riferiscono al complesso delle potenzialità di esplicazione delle funzioni dello strumento e che quindi comprendono un'intensa configurazione del controllo giurisdizionale anche da parte del giudice e un rispetto molto incisivo del principio di proporzionalità.

Su questo, a mio parere, si potrebbe prendere a modello la regolamentazione introdotta nel codice di procedura penale francese: non a caso, quando la Corte di cassazione ha riconosciuto l'ammissibilità del *trojan horse*, questa decisione è stata presa sulla base di uno studio comparativo molto completo effettuato in collaborazione con Eurojust. Non c'è dubbio che molte delle legislazioni degli altri Paesi si stiano orientando nel senso di dedicare una regolamentazione specifica al mezzo d'indagine, quale che sia la sua qualificazione sulla base delle categorie giuridiche tradizionali.

A me sembra che, se il legislatore italiano imbocca questa strada, il nostro sistema possa diventare un grande punto di riferimento a livello internazionale; c'è soltanto un aspetto che mi permetto di sottolineare, che ad un salto di qualità sul piano della regolamentazione legislativa se ne dovrebbe accompagnare uno analogo sul piano dell'organizzazione della giustizia e dell'apprestamento dei mezzi, perché nessuna riforma – e tanto meno una di questa valenza – può essere fatta a costo zero. Se c'è una delle conseguenze del PNRR che merita un indiscusso apprezza-

mento è l'idea che ogni riforma è sempre accompagnata da un investimento in risorse umane e, a mio parere, anche da un grosso investimento in cultura.

Da questo punto di vista, anche sul piano della strutturazione della preparazione preconcorsuale e della preparazione professionale dei magistrati, oltre che nella selezione delle materie d'esame, si potrebbe puntare moltissimo sulla centralità dei diritti umani, come configurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle altre corti internazionali, nel senso di costruire una base culturale comune, destinata a diventare il DNA più profondo del mondo della giustizia italiana.

Penso che in tal modo riusciremmo a far rinascere la sinergia tra cultura giuridica, impegno giudiziario e passione civile che ha caratterizzato i più importanti esponenti del nostro mondo della giustizia e del diritto, che sono un motivo di orgoglio nel contesto internazionale per il nostro Paese (da Cesare Beccaria a Giovanni Falcone e Piero Calamandrei).

Vi ringrazio molto e vi farò avere una memoria con una serie di indicazioni tecniche più specifiche. Buon lavoro.

PRESIDENTE. La ringrazio a nome della Commissione, perché è stato molto limpido il suo intervento, ma anche perché nel suo contributo sono state fatte una serie di proposte, che è quello che normalmente chiediamo agli auditi, per avere spunti tecnici, oltre a sentire il loro pensiero.

Dichiaro concluse le audizioni odierne e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,15.